



COPIA

COMUNE DI ONANO (Provincia di Viterbo)

DETERMINAZIONE N. 110 del 28/05/2026

SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

Oggetto: Determina a contrarre - Affidamento concessione della gestione della piscina comunale ubicata in via Claudio Sarti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Lorenzo Pacifici

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Francesco Pesci

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **28/05/2026** al **12/06/2026** al n. **314** del Registro delle Pubblicazioni

Il Responsabile del servizio
F.to Ing. Lorenzo Pacifici

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE
UBICATA IN VIA CLAUDIO FERRI – COMUNE DI ONANO – DETERMINA A CONTRARRE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che il Comune di Onano è proprietario di una piscina ubicata in via Claudio Ferri;

Preso atto che il servizio di gestione del detto impianto sportivo è stato concesso in affidamento a terzi e che la concessione è scaduta;

Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 7 del 30.04.2026, con cui l'organo consiliare:

- ha dato impulso alla procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento in concessione della gestione della piscina comunale ubicata via Claudio Ferri, da svolgersi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e con aggiudicazione da effettuarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- ha approvato, all'uopo, la relazione ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022;
- ha espresso indirizzi allo scrivente Responsabile affinché compia tutti gli atti necessari a dare attuazione al citato deliberato, sulla scorta degli indirizzi ivi contenuti e delle linee gestionali indicate nella richiamata relazione;

Letto l'art. 3, comma 5, dell'Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove si prevede che *“Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi”*;

Dato atto che lo scrivente Responsabile, nominato Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente in virtù di Decreto sindacale n. 5 del 10.11.2026, assume le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione del presente atto;

Letto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano”;

Letto altresì l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il quale prescrive che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*;

Rilevato quindi che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di mettere in esercizio la piscina comunale ubicata in via Claudio Ferri;
- l'oggetto del contratto, quindi, è l'affidamento in concessione della gestione della piscina comunale ubicata in via Claudio Ferri nel Comune di Onano per un periodo di tre anni;
- la modalità di scelta del contraente – allo scopo di assicurare la massima partecipazione - è la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione da effettuarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- i requisiti di partecipazione alla gara ed i criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono quelli di cui al prospetto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- l'offerta economica andrà formulata al rialzo sul canone di concessione annuo base fissato in € 3.000,00 (mille/00) oltre IVA come per legge;

Considerato che la gara in oggetto sarà valida anche in presenza di una sola offerta come previsto dall'art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827;

Precisato che la concessione sarà assoggettata a tutte le condizioni previste dal Capitolato d'appalto e per, quanto ivi non previsto, al capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del 19.04.2000 n. 145 del Ministero dei Lavori Pubblici, se ed in quanto applicabile;

Ritenuto, inoltre, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, di fissare un termine per la ricezione delle offerte di quindici giorni, individuandosi le «ragioni di urgenza» richieste dalla cennata norma nell'esigenza di mettere tempestivamente in funzione l'impianto, che – date le sue caratteristiche (piscina scoperta) – può essere fruito solo nel periodo estivo, che è ormai imminente;

Dato atto che il capitolato speciale di appalto non prevede l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio da parte dei soggetti interessati a concorrere;

Dato atto, altresì, che:

- il CPV è il seguente: 92610000-0 (Servizi di gestione impianti sportivi);
- il Codice NUTS è il seguente: ITI41;
- non vi è codice CUI, essendo il valore complessivo della concessione inferiore alle soglie per l'inserimento nella programmazione relativa ai beni e servizi;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 38/2021;
- il D.Lgs. n. 201/2022;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto comunale;

Richiamato il disposto dell'art.6-bis della L. 7 agosto 1990, n.241, introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. 6 novembre 2012, n. 190, in forza del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art.1;

Lette le Linee Guida ANAC n. 15/2019;

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dall'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

- di indire procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione della piscina comunale ubicata in via Claudio Ferri nel Comune di Onano, a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e con sulla base del maggior rialzo percentuale offerto sul canone concessorio annuo posto a base di gara, nel rispetto di tutte le condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, che si approva col presente atto e che ad esso è allegato per formarne parte integrante e sostanziale, e per, quanto ivi non previsto, nel rispetto del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del 19.04.2000 n. 145 del Ministero dei Lavori Pubblici, se ed in quanto applicabile;
- di stabilire sin d'ora che la presente gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta come previsto dall'art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, il termine per la ricezione delle offerte sia fissato in quindici giorni, individuandosi le «ragioni di urgenza» richieste dalla cennata norma nell'esigenza di mettere tempestivamente in funzione l'impianto, che – date le sue caratteristiche (piscina scoperta) – può essere fruito solo nel periodo estivo, che è ormai imminente;
- di stabilire altresì che, come da capitolato speciale di appalto, non è prevista l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio da parte dei soggetti interessati a concorrere;
- di approvare il prospetto allegato riportante i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ed i criteri di valutazione dell'offerta tecnica;
- di dare atto che lo scrivente Ing. Lorenzo Pacifici, nominato Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente in virtù di Decreto sindacale n. 5 del 10.11.2025, assume le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP) relativamente al Comune di Onano, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di pubblicare il presente provvedimento nei termini e nelle forme di legge.